



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA MOTTA CAMASTRA" - ROMA

Sede: Via Motta Camastra, 155/d - 00132 Roma - XVI Distretto - C.F. 97712910583 - C.M. RMIC8E900B

☎ 0620762812-fax 0620749343 – ✉ rmic8e900b@istruzione.it - rmic8e900b@pec.istruzione.it – www.icviamottacamastra.it



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

(Approvato nella seduta del 17 novembre 2015)

PREMESSA

La composizione e le competenze del Consiglio di Istituto sono quelle indicate:

- nel **Testo Unico** approvato con Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297;
- nel **Regolamento** recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, approvato con **D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275**;
- nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con **Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44**;
- **nell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215** e successive modifiche, recante "Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e in tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Quanto segue costituisce un'integrazione ad essa, al fine di meglio regolare le peculiarità tipiche dell'Istituto. In nessun caso il presente regolamento può essere in contrasto con la normativa, e qualora ciò avvenisse, saranno ritenute prevalenti le norme nazionali.

TITOLO I

PRIMI ADEMPIMENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 1 – PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La prima convocazione del Consiglio d'istituto, è disposta dal Dirigente Scolastico. La scuola comunica a tutti i genitori, attraverso affissione all'albo, invio di email e pubblicazione sul sito web della scuola, i nominativi dei rappresentanti dei genitori eletti.

ART. 2 – UFFICIO DI PRESIDENZA PROVVISORIA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nella prima riunione il Consiglio d'Istituto è presieduto provvisoriamente dal più anziano di età, il quale nomina provvisoriamente un segretario fra i componenti del Consiglio stesso. Il presidente provvisorio, ai fini della validità della riunione, deve preliminarmente accertare l'identità dei componenti del Consiglio.

ART. 3 – ELEZIONE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE CONSIGLIO

Dopo l'adempimento di cui al precedente art. 2, sempre nella prima riunione del Consiglio, si procede alla elezione del presidente, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti, scelto fra i rappresentanti dei genitori. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, viene eletto chi, nella seconda votazione o in quelle successive, abbia conseguito il maggior numero di voti, sempre che sia presente alla riunione almeno la metà più uno di componenti. Dopo le elezioni del presidente si procede con le stesse modalità alla elezione del vice presidente, da scegliersi fra i genitori componenti il Consiglio.

ART.4 – ELEZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Prima di qualsiasi altra deliberazione, il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno i componenti elettivi della Giunta Esecutiva. La votazione si svolge a scrutinio segreto e risultano eletti, *per ciascuna categoria*, coloro i quali riportano il maggior numero di voti, sempre che sia presente alla riunione almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio stesso.

TITOLO II ATTRIBUZIONI

ART.5 - PRESIDENTE

Il Presidente presiede l'organo collegiale e ne regola l'attività facendo osservare il regolamento in base alle norme del quale dirige la discussione e ne mantiene l'ordine; pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati. Procede alle convocazioni ordinarie ed a quelle urgenti. Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio.

Il Vice Presidente, ove previsto, esercita le funzioni del Presidente qualora questi sia assente o impedito. Il Presidente resta in carica finché il Consiglio che lo ha eletto non cessa le sue funzioni salvo nel caso di dimissioni o di decadenza o di revoca.

In caso di vacanza dell'ufficio il Consiglio procede alla elezione del presidente secondo le norme di cui all'art.3.

ART. 6 – PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto è il Presidente della Giunta Esecutiva e ne ha la rappresentanza. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal docente nominato Collaboratore – Vicario.

ART. 7 - SEGRETARIO

Il Segretario degli Organi Collegiali, nominato secondo le modalità previste dal T.U., ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori dell'organo e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, le deliberazioni e lo stesso processo verbale. E' responsabile della custodia di tutti gli atti, deliberazioni e verbali dell'organo collegiale e ne cura, ove previsto, la pubblicità. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un componente del Consiglio stesso. Le funzioni di segretario della Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto sono svolte dal Direttore dei servizi di segreteria.

ART. 8 – CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto, fatte salve le competenze specificamente attribuite al consiglio di classe e al collegio dei docenti, ha competenza nelle materie indicate nell'art. 10 del T.U., modificate ed integrate ai sensi del DPR 275/99, D.Lg. 165/01 e D.l. 44/01 e di seguito elencate;

Il Consiglio d'istituto è l'Organo Collegiale di governo e in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Composizione e funzionamento sono stabiliti dalla legge, le competenze del CdI e della GE sono stabilite dagli articoli 10, 276 e segg., 571 c. 4 del T.U. D.L. 297/94, , dagli art. 2/3/4/5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 156/99 e 105/01, nonché, per la parte contabile, dal D.I.44/2001.

Art.9 - GIUNTA ESECUTIVA

Composizione e convocazione - Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva composta di un docente, due genitori e un non docente. Della giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa. Il Presidente del Consiglio di Istituto viene sempre invitato alle riunioni della Giunta per prendere visione della stessa. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente saranno svolte dal suo sostituto. La comunicazione con la convocazione deve portare l'indicazione dell'o.d.g. ed essere diramata ai membri della Giunta di norma, entro il termine previsto dall'art. 18. In caso di particolari condizioni di urgenza, il Dirigente Scolastico, sentito il parere unanime dei componenti della Giunta Esecutiva, può convocarla lo stesso giorno del Consiglio d'Istituto. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero corrispondente alla metà più uno di quelli, in carica.

Di norma la Giunta Esecutiva predisporre tutti gli atti da sottoporre all'esame del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, ai sensi del comma 10 dell'art. 10 del T.U. Spetta altresì alla Giunta di predisporre il bilancio preventivo e di curare l'esecuzione di tutte le delibere del Consiglio.

Ciascun componente della Giunta ha libero accesso nell'Istituto durante l'orario scolastico e ha diritto di prendere visione dei documenti concernenti l'attività della Giunta stessa. Ai sensi dell'art. 8 e 9 del T.U., espressamente richiamati dal Consiglio di Stato (parere del 27/10/1999), vengono assegnate alla Giunta le seguenti competenze:

- Predisporre il programma Annuale con apposita relazione.
- Proporre le modifiche del programma annuale,
- Preparare i lavori del Consiglio d'istituto,
- Curare l'esecuzione di tutte le delibere.

TITOLO III SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART.10 CONVOCAZIONE

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria secondo la cadenza prevista dalla programmazione annuale, concordata dal Presidente del Consiglio con il Dirigente Scolastico; le sedute sono convocate in orario non coincidente con l'orario di lezione ed in modo da favorire la partecipazione delle altre componenti, in giorni non festivi e non compresi nei periodi di congedo ordinario per il personale della scuola.

Il Consiglio può riunirsi straordinariamente su comunicazione del Presidente del Consiglio o su richiesta della Giunta o di almeno cinque Consiglieri. In questi ultimi casi la richiesta è presentata per iscritto con l'indicazione dell'oggetto, o degli oggetti da trattare e degli eventuali motivi d'urgenza.

La convocazione del Consiglio è fatta, secondo le norme di legge, con avviso scritto o via email (con ricevuta di lettura) da parte della segreteria, da far pervenire a ciascun Consigliere.

Una copia della convocazione deve essere esposta all'albo della scuola.

Le lettere di convocazione per le riunioni ordinarie e straordinarie sono corredate dell'elenco degli argomenti da trattare e della documentazione attinente agli stessi e devono essere trasmesse ai Consiglieri almeno cinque giorni feriali prima di quello stabilito per la riunione.

I membri impediti di intervenire devono far pervenire al Presidente o al Dirigente Scolastico, prima della seduta, la giustificazione dell'assenza.

ART 11. ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno della convocazione è fissato dal Presidente in accordo con il Dirigente Scolastico, sentita la G.E., e può contenere argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e dai seguenti organi, purché pertinenti alle funzioni del Consiglio:

- consiglio di classe
- collegio dei docenti
- comitato dei genitori

In linea di principio non sono ammesse variazioni all'ordine dei giorni, tuttavia il C.I., a maggioranza, può deliberare, all'inizio della seduta, eventuali variazioni.

In relazione ad eventi straordinari che richiedono la convocazione d'urgenza del Consiglio, il preavviso può essere dato ai consiglieri fino a due giorni prima mediante mail di posta elettronica. In caso di assoluta necessità, il Consiglio può essere convocato entro 24 ore dal verificarsi della necessità stessa. In tale seduta può essere discusso solo un punto all'o.d.g.

ART 12. RIUNIONI

Alle riunioni del C.I. possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, esperti degli argomenti in discussione.

Alle riunioni del C.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo. Alle sedute non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le persone.

Per mantenere l'ordine il Presidente del C.I. esercita gli stessi poteri a tale fine conferiti Sindaco quando presiede le riunioni del Consiglio Comunale.

Se non si raggiunge il numero legale necessario per la validità della riunione, il presidente del Consiglio d'Istituto deve riconvocare il Consiglio nel o nei giorni immediatamente successivi.

Le riunioni del consiglio d'Istituto sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice-presidente. Qualora il Presidente e il Vicepresidente siano entrambi assenti, le riunioni vengono presiedute dal componente genitori più anziano in età.

ART 13. SEDUTE

Di ogni seduta si deve redigere processo verbale, che nella successiva seduta deve essere letto ed approvato, dopo che il Presidente del C.I. avrà dichiarato valida la seduta del Consiglio (tramite appello dei presenti e constatazione del numero legale).

Sul processo verbale della seduta precedente, ogni Consigliere, ove ne ravvisi la necessità, può chiedere di precisare gli interventi non obiettivamente riportati od omessi nel verbale, proprie dichiarazioni ritenute significative e pertinenti al punto dell'o.d.g. in trattazione, purché non ritenute dal Presidente offensive e lesive della dignità del Consiglio. Dopo le eventuali rettifiche, il verbale viene approvato per alzata di mano (chi approva - chi non approva - chi si astiene).

Una volta approvato, il verbale diventa definitivo e non è più possibile introdurre modificazioni o integrazioni.

È dovere del Presidente del C.I. porre in discussione tutti gli argomenti iscritti nell'ordine.

Chiusa la discussione, dal momento in cui inizia la votazione su un argomento sottoposto al giudizio del Consiglio, nessuno può più prendere la parola.

Le votazioni del CI avvengono per alzata di mano oppure, su richiesta, per appello nominale.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni, quando riguardano le persone, avvengono a scrutinio segreto.

Le sedute del Consiglio avranno una durata massima di tre ore. Qualora il Presidente del C.I., prima dello scadere di tale termine, ravvisi che il completamento degli argomenti in discussione possa andare oltre il limite delle tre ore, sottopone al Consiglio di votare l'eventuale protrarsi della seduta fino ad esaurimento degli argomenti da discutere. La richiesta sarà accolta se condivisa da almeno la metà più uno dei consiglieri validamente eletti.

ART 14. PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

Le sedute sono aperte a tutte le componenti della scuola. Le persone ammesse devono comportarsi correttamente, stare in silenzio e non turbare i lavori del Consiglio. Quando si discute di questioni concernenti persone singole, la seduta è segreta.

ART 15. FACOLTÀ DI PARLARE

Possono prendere la parola durante la seduta esclusivamente i membri del Consiglio.

Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli operatori dell'Istituto, i rappresentanti del Consiglio di Classe e dei genitori. Eventualmente, il Consiglio può decidere, per determinati argomenti, di sentire esperti esterni.

ART 16. VALIDITÀ DELLE SEDUTE

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione. Trascorsi trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione - dove il Consiglio non risulti in numero legale - il Presidente del C.I. ne fa dare atto a verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti e dichiarare deserta la seduta e la rinvia entro 10 giorni.

ART 17. NUMERO LEGALE

Il Consiglio non può deliberare se non intervengono la metà più uno dei consiglieri validamente eletti e il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la validità della stessa. Nel caso che siano introdotte proposte non esplicitamente comprese nell'ordine del giorno per le quali sia richiesta una votazione, queste non possono essere poste in votazione se non in una seduta successiva.

ART 18. RINVIO DELLA DISCUSSIONE

Le proposte formulate dal Presidente del C.I. o dai Consiglieri di rinviare la discussione di argomenti all'O.d.G. sono sottoposte al voto del Consiglio.

Le proposte di rinvio sono discusse e poste in votazione immediatamente.

ART 19. DISCIPLINA DEGLI ARGOMENTI

Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione. Il suo intervento non può - di massima - eccedere la durata di cinque minuti.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne che al Presidente del C.I. per un richiamo al regolamento. A ciascun Consigliere è consentito nella discussione di ogni argomento, di prendere, di massima, la parola non più di due volte. In ogni caso può essere consentito al Consigliere di intervenire ulteriormente, ove il Presidente del C.I., tenute presenti le circostanze di fatto, ritenga di non opporsi alla richiesta.

ART 20. CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Quando sull'argomento nessun altro Consigliere chiede di parlare il Presidente del C.I. dichiara chiusa la discussione.

ART 21. FORME DI VOTAZIONE

Le espressioni dei voti sono normalmente palesi. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo d'incertezza e in ogni caso, quando la controprova sia richiesta. Si procede alla votazione per appello nominale ove lo richiedano almeno tre Consiglieri.

Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto; parimenti lo scrutinio segreto si effettua ogni qual volta la legge espressamente lo prescriva. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede.

ART 22. DICHIARAZIONI DI VOTO

Stabilito l'ordine e la forma di votazione in base all'articolo precedente, il Consiglio procede alle operazioni di voto. Prima della votazione stessa, anche se segreta, ogni Consigliere può succintamente fare una dichiarazione sul voto e sui motivi che lo determinano e richiederne espressa iscrizione a verbale.

ART 23. VERBALE DELLE RIUNIONI

Di ogni seduta del CI, viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente del C.I. e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine precedentemente numerate. Nei verbali vanno riportati:

- orario apertura della seduta
- argomenti all'ordine del giorno
- i nomi di coloro che intervengono sui vari argomenti con breve riassunto degli interventi
- le conclusioni su ogni argomento con le indicazioni dei risultati delle votazioni effettuate
- le dichiarazioni messe a verbale su esplicita richiesta
- le mozioni presentate
- gli argomenti la cui discussione è rimandata alla seduta successiva
- l'ora di chiusura della seduta

Il verbale viene approvato nella successiva riunione, ove ogni consigliere può chiedere che siano rettificata le sue dichiarazioni non obiettivamente riportate.

Il verbale dei lavori del C.I. fa prova sino a quando non ne sia stata dimostrata la falsità. Per contestare omissioni od inesattezza di un verbale occorre rivolgersi ad un giudice penale con querela di falso.

ART 24. APPROVAZIONE DELLE DELIBERE, LORO VALIDITÀ E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Premesso che il CI è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza, si precisa che per la validità delle riunioni del CI e della GE, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

Ai fini dell'approvazione delle delibere del CI, è irrilevante il comportamento di coloro che, pur essendo presenti e concorrendo quindi a formare il numero legale, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa seduta del CI.

La copia della delibera deve rimanere esposta per 10 giorni.

Non possono essere rilasciate copie del verbale tramite posta elettronica, mentre le delibere vengono pubblicate sul sito web della scuola.

ART 25. DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

I membri del CI e della GE che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del CI o della GE, decadono dalla carica, su conforme parere del CI e vengono surrogati con le modalità previste dalla legge.

Le dimissioni di un membro eletto devono essere comunicate in forma scritta; sono ammesse le dimissioni in forma orale solo davanti al Consiglio e, assunte a verbale, diventano effettive dal momento della loro accettazione mediante delibera del Consiglio.

ART 26. ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI

La definizione dei tempi e dei modi di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Istituto spetta alla Giunta Esecutiva, mentre spetta al Dirigente Scolastico l'emanazione del formale provvedimento esecutivo, salvo quanto disposto per la firma degli atti contabili. Gli ordini di incasso e di pagamento e qualsiasi altro atto contabile che comporti impegno di spesa sono firmati dal Dirigente Scolastico unitamente ad un membro della Giunta esecutiva (a tal fine designato dalla Giunta stessa) e al Responsabile Amministrativo della scuola. Prima di dare corso alle spese deliberate dal Consiglio di Istituto e da imputarsi sui fondi dello Stato, il Dirigente Scolastico si accerta che la deliberazione di spesa non sia in contrasto con le vigenti disposizioni di legge o di regolamento. Delle deliberazioni di spesa ritenute irregolari o illegittime, il Dirigente Scolastico promuove il riesame da parte del CI. Per le spese da imputarsi sui fondi eventualmente assegnati alla scuola dagli Enti locali, devono essere osservate le istruzioni degli Enti.

ART.27. ORGANO DI GARANZIA. COMMISSIONI DI LAVORO.

In base al vigente Regolamento di Istituto il Consiglio elegge al suo interno un Organo di Garanzia con il compito di valutare eventuali ricorsi in tema di sanzioni disciplinari.

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno espresse in una relazione.

ART.28 ATTI DEL CONSIGLIO

Tutti gli atti del Consiglio di Istituto sono depositati e conservati presso la segreteria dell'Istituto, a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, e sono sempre consultabili dai componenti del Consiglio di Istituto.

Hanno diritto ad accedere agli atti del Consiglio di Istituto ed ottenerne copia, il personale docente e ATA e i genitori degli studenti, fatta sola eccezione per gli atti concernenti singole persone per i quali i relativi interessati non abbiano disposto diversamente per iscritto.

Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti del Consiglio di Istituto esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In tal caso presentano richiesta al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, il quale la sottopone alla Giunta Esecutiva, che l'accetta o la respinge.

ART 29. CODICE DEONTOLOGICO

Il Consiglio si riserva di estromettere qualsiasi componente del Consiglio per accertata indegnità della carica rappresentata. I Consiglieri non possono prendere iniziative di tipo politico, religioso o altro, a nome del Consiglio d'Istituto. I Consiglieri concorrono a costruire una buona immagine della scuola e a farla apprezzare dalla collettività. Partecipano all'elaborazione delle regole della propria istituzione e si adoperano per farle rispettare.

TITOLO IV NORME DI CARATTERE GENERALE

ART.30 - SEDE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Ciascun Organo Collegiale ha sede possibilmente nei locali della scuola e ivi tiene le sue riunioni.

ART. 31 – DECADENZA

Per i componenti eletti dall'organo i quali non intervengano senza giustificati motivi *a tre riunioni consecutive*, si può dare inizio alla procedura di declamatoria di decadenza. Il potere di promuovere la procedura di declamatoria di decadenza spetta, oltre al Presidente a ciascuno dei componenti l'organo. Qualora il Consiglio di Istituto accerti una gravi violazione degli ordinamenti e delle leggi scolastiche da parte del presidente o del Vicepresidente o del Segretario o di un componente elettivo della Giunta Esecutiva, su proposta di qualsiasi membro del Consiglio d'Istituto, può revocare l'incarico a maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio d'Istituto stesso. Alla decisione di revoca seguono le elezioni dei sostituti secondo le norme generali. La proposta di declamatoria di decadenza è notificata all'interessato entro cinque giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella riunione successiva nel corso della quale l'organo si pronuncerà a maggioranza assoluta dei componenti

AR32 - DIMISSIONI

Il componente eletto può rinunciare alla carica presentando, mediante atto scritto, le dimissioni che devono essere consegnate al Presidente il quale ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti.

L'organo collegiale prende atto della rinuncia alla carica per dimissioni nella prima riunione successiva alla presentazione della rinuncia stessa.

La presa d'atto rende irrevocabile la rinuncia.

ART. 33 – SURROGA

Gli Organi Collegiali si rinnovano parzialmente in caso di dimissioni, di morte, di sopravvenuta ineleggibilità o di cessazione per qualsiasi altra causa, di uno o più componenti elettivi. Il surrogante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di durata dell'Organo Collegiale.

A chi cessa dall'incarico subentra colui il quale, in possesso dei requisiti richiesti per essere eletto, sia risultato primo dei non eletti nella stessa lista. In caso di esaurimento delle liste si procede alle lezioni suppletive.

TITOLO V

ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI

Per approvare variazioni o aggiunte al presente Regolamento è necessario il voto della maggioranza dei consiglieri.

ART. 35 - Il regolamento è in vigore dalla data della sua deliberazione.

ART. 36 – Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti.

Roma, 17 novembre 2015

IL PRESIDENTE
F.to Angela CALLORI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Claudia GENTILI